



Ass.
[Redacted]

Il TRIBUNALE DI VICENZA

prima sezione civile e fallimentare, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei Signori Magistrati:

dott. G. Campo Presidente
dott. S. Pitinari Giudice rel.
dott. S. Saltarelli Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

-visto il ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f. iscritto al [Redacted] presentato da:

[Redacted] gli avv.ti [Redacted].

contro:

[Redacted] in persona del Curatore con l'avv. A. Pasquino;

- letti gli atti e i documenti prodotti;
- sentite le parti alle udienze del 10.3.2016, 9.6.2016 e 13.10.2016

osserva

[Redacted] propone opposizione allo stato passivo del fallimento [Redacted] reso esecutivo in data 26.11.2015 e comunicato in data 30.11.2015, con il quale la pretesa creditoria dell'istante veniva totalmente esclusa in quanto "ultra tardiva poiché la consegna del bene è stata

effettuata in data 17.3.2015 e i crediti successivi a tale data non sono indennità di occupazione ma risarcimento danni e/o rifusione spese, e solo questi ultimi sono successivi all'anno".

In particolare [REDACTED] precisa che:

non si tratta di istanza di insinuazione tardiva in quanto per i crediti sorti nel corso delle procedure concorsuali non può valere la medesima regola che vige per i crediti pregressi;

inoltre l'anno entro cui proporre istanza di ammissione per le tardive ex art. 101, primo comma, l.f. deve intendersi comprensivo anche della sospensione feriale dei termini, all'epoca era pari a 45 giorni annui. In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte con sentenza resa a SU n. 24665 del 2009 secondo cui "in tema di fallimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 e degli art. 1 e 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742, le controversie aventi ad oggetto l'ammissione tardiva dei crediti al passivo non si sottraggono al principio della sospensione dei termini durante il periodo feriale, fatta eccezione per quelle riguardanti crediti di lavoro, le quali, pur dovendo essere trattate con il rito fallimentare, sono assoggettate al regime previsto dall'art. 3 cit., che, escludendo l'applicabilità della sospensione alle controversie previste dagli art. 409 e ss. c.p.c., fa

riferimento alla natura specifica della controversia, avente ad oggetto un rapporto individuale di lavoro".

Nel merito, la [REDACTED] faceva rilevare come la riconsegna dell'immobile all'esito della risoluzione del contratto interveniva solo in data 17.3.2015 e quindi dovessero essere riconosciuti i canoni maturati a partire dalla data della dichiarazione di fallimento, l'equo indennizzo ex art. 80 LF calcolato nella misura del 50 % del canone di locazione come da prassi in uso presso il Tribunale di Vicenza, € 154,27 a titolo di spese condominiali non soddisfatte nonché € 17.443,56 per il ripristino dell'immobile.

L'opposizione è parzialmente fondata.

Preliminarmente è bene chiarire come l'esecutività dello stato passivo delle domande tempestive sia stata dichiarata dal Giudice delegato in data 26.5.2015 e comunicata solo in data 30.5.2015 cosicché il termine di un anno entro cui presentare le domande tardive deve essere individuato a partire dal 26.5.2015.

A tale anno debbono, altresì, essere aggiunti i giorni di sospensione feriale così come da orientamento della Corte di Cassazione (in tal senso tra le altre si veda cass. sez. VI n. 4.408 del 2016, Cass. S.U. n. 24665 del 2009) all'epoca pari a 45 giorni cosicché il termine ultimo per il deposito

delle domande tardive doveva essere individuato a metà luglio del 2016.

La [redacted] ha presentato domanda di insinuazione al passivo in data 19.6.2015, a distanza quindi di qualche giorno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo.

Si ritiene, quindi, che la stessa debba essere qualificata come tardiva ed esaminata nel merito da parte del Collegio.

Dovranno quindi esser riconosciuti i canoni di locazione dalla data del fallimento sino alla riconsegna dell'immobile (avvenuta nel maggio 2015): non possono essere prese in considerazione le lettere prodotte dalla curatela e relative alla manifestazione di volontà della [redacted] di sdogliarsi dal contratto, non contenendo una manifestazione di volontà definitiva in tal senso. L'unico dato certo è, invece, la riconsegna delle chiavi da parte della curatela intervenuta nel marzo del 2015.

Ne deriva che andranno ammessi al passivo del fallimento, in prededuzione, i canoni di locazione dalla data del fallimento sino al maggio del 2015 per un importo pari ad € 27.611,00.

Conseguentemente andranno riconosciute le spese condominiali rimaste insoddisfatte relative agli esercizi 1.7.2013/30.6.2014 e 1.7.2014/30.6.2015 le prime in

chirografo stante il maturare delle stesse prima della dichiarazione di fallimento, le seconde, invece, in prededuzione.

Deve, invece, essere rigettata l'istanza di rimborso delle spese di ripristino dell'immobile. Le chiavi dell'immobile sono state consegnate al di fuori dello stesso. Solo in un secondo momento, secondo la ricostruzione della creditrice, la [REDACTED] ha fatto accesso all'immobile rilevando dei danni.

Gli stessi non sono stati adeguatamente dimostrati sia con riferimento all'an che al quantum. Si consideri, peraltro, che non sono state formulate richieste istruttorie e l'opponente si è limitato a produrre fatture relative al presunto ripristino dei luoghi.

Tale domanda pertanto dovrà essere rigettata.

Merita, invece, accoglimento parziale la richiesta di equo indennizzo ex art. 80 LF: la stessa, seppur fondata nel merito, risulta essere eccessiva rispetto all'ammontare.

L'opponente chiede di essere ammessa al passivo per € 13.805,50 pari al 50 % dei canoni di locazione dovuti. Tale prassi asseritamente in uso presso il Tribunale di Vicenza appare ad avviso di questo Collegio non conforme alla ratio della norma, la quale se, da un lato, si premura di non lasciare del tutto sguarnito di tutela il locatore che perde una fonte di locupletazione, dall'altro lato, riconosce al

curatore la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza dare un preavviso al locatore, e ciò, evidentemente, al fine di evitare il maturare di canoni di locazione in prededuzione a danno della massa dei creditori.

Se questa è la ratio, è evidente che non possono essere riconosciuti al locatore *de plano* sia i canoni di locazione che l'ulteriore somma pari alla metà dei canoni dalla data del fallimento sino alla riconsegna dell'immobile, senza tenere affatto in considerazione la situazione concreta (ad esempio durata del contratto oppure entità del canone di locazione e via dicendo) in quanto trattamento iniquo e punitivo per la massa.

Questo Collegio ritiene pertanto di parametrare tale indennità nella misura di tre mensilità del canone di locazione, così complessivamente pari ad € 6.375,00 (2.125 x 3) anche tenuto conto dell'entità del canone di locazione; In punto spese di lite, attesa la prevalente soccombenza della curatela, quest'ultima deve essere condannata a rifondere nei confronti dell'opponente, in misura di 1/2 le spese del presente giudizio liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione dello stato passivo introdotta da ~~_____~~ ~~_____~~, così provvede:

- ammette il credito vantato dall'opponente a titolo di canoni di locazione in misura di € € 27.611,00 in prededuzione;
- ammette il credito vantato dall'opponente a titolo di spese condominiali per € 76,55 in privilegio ex art. 2764 c.c. ed in prededuzione per € 77,72;
- ammette il credito vantato dall'opponente, in prededuzione, a titolo di equo indennizzo ex art. 80 lf per € 6.375,00;
- condanna la curatela alla refusione nei confronti dell'opponente, in misura di $\frac{1}{2}$, delle spese legali che liquida, per l'intero, in complessivi € 7.200,00 oltre Cpa ed IVA come per legge.

Si comunichi.

Vicenza, 22.12.2016

Il Giudice rel.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia FERRACIN

Il Presidente

TRIBUNALE DI VICENZA
21 FEB 2017
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Patrizia FERRACIN